

Dagli acquisti deducibili alle modalità per rimediare agli errori

MOMENTO DI SOSTENIMENTO DEI COSTI

Acquisto di beni mobili

- Sono deducibili in Unico 2010 gli acquisti di beni la cui consegna o spedizione è avvenuta nell'esercizio 2009; se il passaggio di proprietà (beni consegnati in c/ prova, c/ visione, eccetera) è invece avvenuto nel 2010, la deduzione va rinviata al modello Unico 2011. Non si tiene conto di clausole di riserva della proprietà.

Acquisto di beni immobili o di aziende

- Rilevano gli atti stipulati entro il 31/12/2009 con il relativo trasferimento della proprietà

Prestazioni di servizi (trasporti, spedizioni, manutenzioni, consulenze, lavorazioni eccetera)

- Sono deducibili in Unico 2010 i costi relativi alle prestazioni ultimate entro il 31/12/2009; se la prestazione era ancora in corso, l'eventuale importo stanziato nel conto economico va recuperato a tassazione e dedotto nell'esercizio successivo

Prestazioni di servizi con corrispettivi che maturano in base al tempo (locazione, leasing, noleggio, mutuo, assicurazione, e in genere servizi con canoni o compensi prestabiliti a maturazione periodica)

- È deducibile in Unico 2010 la quota di costo maturata in base al tempo nell'esercizio 2009

Provvigioni passive

- Sono deducibili nel modello Unico 2010 della casa mandante le provvigioni passive relative a vendite che hanno generato ricavi nell'esercizio 2009 (correlazione)

CERTEZZA E DETERMINABILITÀ OGGETTIVA

Esistenza ed ammontare

- Se i costi di competenza non posseggono ancora i requisiti di certezza nella loro esistenza e di determinabilità oggettiva quanto all'ammontare, essi non sono ancora deducibili ma vanno rinviati
- Per la deduzione in Unico 2010, i requisiti di certezza e determinabilità oggettiva devono essere verificati entro il 31/12/2009, anche se conosciuti dopo

COME RIMEDIARE AD ERRORI NELLA COMPETENZA

Costi di competenza del 2009 dedotti in anni precedenti

In presenza di costi di competenza del 2009, che sono stati erroneamente dedotti in esercizi precedenti, il contribuente presenterà una dichiarazione integrativa per l'anno in cui ha indebitamente operato la deduzione (versamento di maggiori imposte e sanzioni, eventualmente con ravvedimento) e dedurrà nuovamente il costo in Unico 2010

Costi di competenza di annualità precedenti non dedotti

In presenza di costi di competenza di anni precedenti che sono stati imputati al conto economico 2009 (sopravvenienze passive), il contribuente renderà indeducibile l'onere mediante variazione nel modello Unico 2010. Per evitare la doppia imposizione, il contribuente, in analogia a quanto indicato nella circolare 23/E per i casi di accertamento, potrà operare la deduzione con riferimento all'esercizio di competenza (2008 o precedenti): mediante dichiarazione integrativa a favore (se nei termini) oppure con istanza di rimborso delle maggiori imposte da presentare entro 48 mesi dal versamento